

## **Verbale incontro 28 maggio 2004 - FESTIVI**

In data 28 maggio 2004 alle ore 10.00 presso la sede della Residenza Ss. Giovanni e Paolo, si incontrano la R.S.U. aziendale, le segreterie territoriali di CGIL, CISL, CISAL e UIL, e la delegazione dell'Amministrazione nelle persone del Segretario Direttore Generale dott. Luigi GISLON, del Direttore della Residenza Ss. Giovanni e Paolo Gianangelo Favaretto, del Responsabile del Servizio Amministrazione del Personale dott. Andrea Cittato e del Responsabile del Servizio Gestione delle Risorse Umane sig. Francesco Donà.

Per la parte sindacale sono presenti i signori:

Vianello Vincenzo, Rizzetto Gianfranco, Pancera Roberto, Trangoni Fabio, Anòè Giovanna, Zennaro Giovanni, Vianello Mirco, Ficotto Maurizio, Stefanut Gianni, Siega Maurizio, Stradiotto Lino.

Continuando la discussione già avviata nella seduta del 21 aprile scorso, oggetto dell'incontro è il trattamento del personale turnista che presta servizio in giornata festiva non coincidente con il riposo settimanale.

Il Direttore Generale richiama il precedente accordo con la parte sindacale del 21 maggio 2003, con il quale veniva reintrodotta il comportamento adottato precedentemente all'accordo del 1° marzo 2002, ricusato dalla parte sindacale, prevedendo la corresponsione dell'indennità di turno festivo e il recupero della giornata e rinviando ogni decisione definitiva sul trattamento delle festività lavorate alla disposizioni chiarificatrici del nuovo contratto Collettivo 2002/2005.

Il nuovo contratto del comparto, al quale si rinviava ogni possibile interpretazione della norma, non ha chiarito la materia. L'Uripa, con nota trasmessa all'ARAN il 23/1/2004 ha chiesto formalmente una interpretazione del precedente contratto sui "festivi".

L'ARAN nella risposta ha ribadito la sua interpretazione in forza della quale al lavoratore turnista che presta attività lavorativa in giornata festiva infrasettimanale spetta solo la maggiorazione prevista dall'art. 22 del CCNL del 14/9/2000.

La parte sindacale rileva che il parere fornito dall'ARAN all'U.R.I.P.A. non può costituire l'interpretazione autentica dell'art. 22 del contratto in discussione, in quanto l'ARAN rappresenta solo una delle parti negoziali. Al riguardo esibisce copia della nota sottoscritta congiuntamente da CGIL, CISL e UIL trasmessa al Presidente dell'ARAN, con la quale è richiesto un incontro urgente per una definitiva chiarificazione delle disposizioni in materia di indennità per il lavoro turnista e di trattamento dell'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale.

Tutto ciò premesso, le parti concordano quindi di prevedere, per il personale turnista che presta l'attività lavorativa in giornata festiva, la corresponsione dell'indennità di turno festivo e il recupero della giornata lavorata. Qualora, in sede di contrattazione nazionale, si dovesse giungere ad un chiarimento definitivo della materia e dovesse essere posto il divieto di riconoscere il beneficio del recupero della giornata lavorativa concesso in forza del presente accordo, quanto non dovuto dovrà essere restituito, eventualmente monetizzando le giornate di servizio non rese, e provvedendo con modalità da concordare alla trattenuta sulle competenze stipendiali dovute. Per il personale che cesserà dal servizio prima della definizione della questione, l'ente tratterà dalle competenze spettanti la somma corrispondente alle festività fruita e non spettanti, riservandosi di restituirla una volta chiarita la corretta applicazione della norma.